

Provincia di Cuneo

DECRETO N.63 DEL 01/12/2025 DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PROROGA TERMINI DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA D.P.R. N. 327/2001 E SMI. IMPIANTO IDROELETTRICO SUL CANALE BROBBIO PESIO NEL COMUNE DI PIANFEI LOCALITÀ CASCINA BALAU

IL DIRIGENTE

Dato atto:

- che si è proceduto alle comunicazioni di cui agli artt. 11 c.2 e 16 c.4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., così come risulta dalla documentazione depositata agli atti;
- che le osservazioni prodotte a seguito delle comunicazioni di cui sopra sono state debitamente valutate nel provvedimento di autorizzazione unica così come previsto dal D.P.R. sopra menzionato;
- della comunicazione di subentro nella titolarità dell'istanza di concessione di derivazione presentata dalla ditta Ambra Energia srl;
- che con provvedimento dirigenziale numero 47 del 12/01/2021 il Settore Tutela del Territorio – Ufficio Controllo Emissioni ed Energia della Provincia di Cuneo ha autorizzato la ditta proponente alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cui sopra, secondo il progetto ivi approvato;
- che il proponente privato dell'opera di che trattasi è la società **Ambra Energia s.r.l.s. con sede in Fossano CN – Via Macallé 35 CF e PIVA 03897810044**, in capo al quale è stata rilasciata l'autorizzazione unica;
- che il provvedimento di autorizzazione di cui sopra ha effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e ove occorra variante allo strumento urbanistico, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 327/2001 e s.m.i.;
- che si è provveduto alla comunicazione ai sensi dell'art. 17 c.2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. così come risulta dalla documentazione agli atti;
- si è provveduto alla comunicazione prevista dall'art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. così come risulta dalla documentazione agli atti.

Visto il Decreto Repertorio numero 21034 del 02/02/2022 con cui veniva, tra l'altro, disposta l'occupazione temporanea per la durata di 24 mesi a decorrere dall'immissione nel possesso; decreto regolarmente notificato ed eseguito in data 15/03/2022.

Visto il successivo Decreto numero 7 del 16/02/2024 con cui veniva prorogata di 24 mesi e pertanto fino al 15/03/2026 della sola occupazione temporanea disposta dal precedente Decreto Repertorio generale 21034 del 02/02/2022, a favore della società Ambra Energia s.r.l.s. determinando la relativa indennità provvisoria, dovuta per la durata di 24 mesi a decorrere dal 15/03/2024 e sino al 15/03/2026;

Vista l'istanza protocollo numero 96005/2025 del 5/11/2025 e successiva rettifica prot.97562/2025 del 10/11/2025, col quale la società **Ambra Energia s.r.l.s.** ha richiesto un'ulteriore proroga dell'occupazione temporanea di 24 mesi a far data dal 15/03/2026 fino al 15/03/2028, in quanto le modifiche previste dal progetto di variante depositato nel 2025 hanno comportato una nuova programmazione dei lavori che prolungherà la fase di cantiere rendendo pertanto necessari tempi più lunghi di occupazione.

Dato atto della determinazione dell'indennità provvisoria per l'occupazione temporanea delle aree indicate nel Piano particellare di esproprio allegato **per ulteriori 24 mesi** (15/03/2026 fino al 15/03/2028) ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., con riferimento al documento di valutazione protocollo numero 2025/0104549 del 01/12/2025.

Visti i certificati di destinazione urbanistica già agli atti ed acquisiti dai Comune di Pianfei e di Mondovì.

Tenuto conto:

- del disposto dell'art. 36, del DPR 327/2001 e s.m.i., a riguardo delle modalità di determinazione dell'indennità di espropriazione;
- del disposto dell'art. 50 del DPR 327/2001 e s.m.i., a riguardo delle modalità di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.41 della legge 17.5.1999 n.144.

Vista il DPR 08.06.2001 n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modificazioni ed integrazioni.

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

Art. 1 di disporre, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la proroga dell'**occupazione temporanea di ulteriori 24 mesi e pertanto fino al 15/03/2028, dei terreni necessari** alle operazioni di cantiere per l'opera in oggetto e **meglio specificati nel Piano particellare allegato al presente decreto, a favore della società Ambra Energia s.r.l.s. con sede in Fossano CN – Via Macallé 35 CF e PIVA 03897810044**; occupazione così come già disposta dal Decreto Repertorio Generale 21034 del 02/02/2022 e in seguito prorogata dal Decreto numero 7/2024.

Art. 2 di determinare ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'indennità provvisoria di occupazione temporanea, dovuta al proprietario dei beni immobili, così come risulta nel Piano particellare allegato per la durata di 24 mesi a decorrere dal 15/03/2026 e sino al 15/03/2028;

art.3 di dare atto che l'occupazione temporanea costituisce la facoltà del beneficiario di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente (**sino e non oltre al 15/03/2028**) l'area interessata. Ne deriva il divieto di compiere qualsiasi atto

che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomoda l'occupazione

Art.4 di dare atto, che ai sensi dell'art. 23.1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.:

- il presente decreto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- il progetto dell'opera è stato approvato con il provvedimento numero 47 del 12/01/2021 il Settore Tutela del Territorio – Ufficio Controllo Emissioni ed Energia della Provincia di Cuneo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. con effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e ove occorra variante allo strumento urbanistico, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 327/2001 e s.m.i.;
- l'indennità di occupazione temporanea è stata determinata così come precisato in premessa.

Art. 5 di dare altresì atto che il presente decreto sarà tempestivamente notificato ai soggetti interessati;

Art. 6 di dare atto che il presente decreto di occupazione temporanea è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21/11/1967 n. 1149;

Art. 7 di dare atto che le somme, dovute a titolo di indennità di occupazione temporanea, saranno ad intero carico, della società Ambra Energia s.r.l.s. con sede in Fossano CN – Via Macallé 35 CF e PIVA 03897810044;

Art. 8 che in corso di esecuzione dei lavori, si dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particellare di Esproprio (Registro e Planimetria allegati alla presente);

Art. 9 In caso di mancata condivisione dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al proprietario del terreno è data facoltà di nominare, nei termini di legge, un tecnico di propria fiducia. In caso contrario, l'Amministrazione chiederà la determinazione dell'indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri. A seguito di determinazione definitiva dell'indennità si procederà ai sensi dell'art. 27 del succitato decreto.

Avverso la determinazione e la corresponsione delle indennità potrà essere proposta opposizione innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Torino entro il termine di legge.

Art.10 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 dello stesso R.D.